GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 8 LUGLIO — NUM. 161

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6168** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mobilitazione di tutto o di parte del Regio esercito, il Governo ha diritto di requisire, mediante pagamento a prezzo di stima, i cavalli e cavalle, muli e mule, idonei al servizio militare, in proprietà dei cittadini dello Stato e degli stranieri residenti nel Regno, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 2.

Tutti i quadrupedi riconosciuti atti al servizio militare, all'atto della requisizione, rimangono a disposizione del Governo, anche se non vengono immediatamente prelevati.

Art. 2.

Non cadono sotto gli effetti della presente legge, e pertanto sono esenti dalle requisizioni, dalle riviste e dalla dichiarazione di cui all'art. 4:

a) I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Reali Principi;

b) Quelli degli agenti diplomatici delle Potenze estere e del personale delle Legazioni accreditate presso il Regio Governo;

c) Quelli dei consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati

per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado e carica;

e) Gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato;

f) Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. Esse però non sono esonti dalle riviste, nè dalle dichiarazioni di cui al successivo art. 4;

g) Le giumente di puro sangue, e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Un Regio decreto indicherà quali sono le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente lettera *c*.

Nel regolamento poi per l'applicazione della presente legge, verrà tassativamente stabilito quali altre agevolezze sono da accordarsi agli allevatori e negozianti di cavalli nell'interesse della produzione equina.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 1, presso tutti gli uffici comunali del Regno dev'essere intavolato e tenuto in corrente un registro dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio del comune, con l'indicazione dei rispettivi proprietari, e del domicilio di questi.

Tale registro sarà ostensibile ad ogni cittadino che volesse ispezionarlo.

Art. 4.

Ai proprietari, pur essendo sempre perfettamente liberi di far commercio dei loro quadrupedi fino a quando non è pubblicato l'ordine di requisizione, incombe l'obbligo di dichiarare al comune, nei limiti di tempo indicati all'art. 5, il numero dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, i mutamenti che avvengono nei medesimi per vendite, acquisti, permute e morti, e di somministrare inoltre tutte quelle altre indicazioni che verranno indicate nel regolamento come indispensabili alla regolare tenuta del registro di cui all'art. 3.

Art. 5.

I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni già fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verrà portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

Il prodotto di tali multe sarà devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.

In caso di mobilitazione dell'esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno tenute valide altre denunzie fuorchè quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali.

Art. 6.

I comuni saranno responsabili della regolare tenuta del registro di cui all'art. 3, e dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, salvo rivalsa contro coloro che vi avranno dato causa.

Per la verifica dei registri dei comuni, il Ministero della guerra si varrà dell'opera delle Commissioni incaricate della rivista ai cavalli e cavalle, muli e mule, a termini del disposto dell'art. 8 della legge, e potrà anche delegare appositamente autorità da esso dipendenti, alle quali i comuni dovranno, qualora richiesti, presentare i registri medesimi.

Art. 7.

È in facoltà del Ministero della guerra di fare eseguire ogni anno una rivista di cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel Regno, per accertare il numero di quelli atti al servizio militare.

In tale occasione sarà fatta la stima dei quadrupedi riconosciuti idonei, in base al prezzo corrente sui mercati al momento della rivista, e riferendosi unicamente al loro valore intrinseco.

Art. 8.

Le Commissioni incaricate della rivista saranno formate da uno o due ufficiali dell'esercito, coadiuvati da un veterinario borghese o militare.

Art. 9.

Al proprietario, che, senza giustificato motivo, non presentasse i cavalli e cavalle, muli e mule posseduti alla rivista nel luogo e nel tempo stabilito da apposito manifesto, sarà inflitta una multa da L. 51 a L. 500 per ogni quadrupede non presentato.

Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

Art. 10.

Quando, per il fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, emani dal Ministero della guerra l'ordine di provvedere quadrupedi per l'esercito, dovranno essere presentati alle Commissioni incaricate della requisizione tutti i cavalli, cavalle, muli e mule di età superiore ai 4 anni (calcolata al 1° gennaio dell'anno in corso) esistenti in ogni comune, eccettuati solo quelli che furono dichiarati non idonei in modo assoluto nelle riviste precedenti.

L'ordine secondo il quale i comuni dovranno essere chiamati a presentare i loro cavalli e cavalle, muli e mule a ciascuna Commissione, verrà stabilito dal manifesto di requisizione.

La presentazione dei quadrupedi per parte dei proprietari avrà sempre luogo per lettera alfabetica, e secondo l'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista, mediante estrazione a sorte.

Ventiquattro ore dopo emanato l'ordine di requisizione, non saranno più ammesse vendite, cessioni o permute per tutti i quadrupedi che devono essere presentati alla requisizione, salvo le eccezioni di cui all'art. 5.

Tale proibizione durerà fino a quando non venga tolta con apposita disposizione del Ministero della guerra.

Art. 11.

I proprietari, o chi per essi, sono in obbligo di presentare i quadrupedi contemplati all'art. 10, nei luoghi, giorni ed ore stabiliti da apposito manifesto.

In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, sarà inflitta al proprietario, per ogni quadrupede non presentato, una multa da lire 500 a lire 1000.

Art. 12.

La scelta dei quadrupedi si eseguisce dalle Commissioni di requisizione nominate dal Ministero della guerra o dalle autorità da lui delegate.

Le Commissioni di requisizione saranno costituite da un ufficiale dell'esercito, commissario militare, da un delegato del Consiglio provinciale, commissario civile, coadiuvati da un veterinario borghese o militare e da un perito nominato dalla Deputazione provinciale. Esse procederanno alla requisizione dei quadrupedi distintamente per ciascun comune nell'ordine indicato dall'art. 10.

Art. 13.

All'atto della requisizione, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione, si stabilirà il prezzo dei quadrupedi da requisirsi.

Questo sarà determinato dai due commissari, sentito il parere del veterinario. Nel caso che il proprietario non l'accettasse, si farà intervenire il perito, e si stabilirà il prezzo definitivo facendo la media fra i valori attribuiti al quadrupede dai commissari e dal perito.

Art. 14.

Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio militare esistenti nel comune, ciascun proprietario avrà diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, purchè ugualmente atto allo stesso servizio cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare.

Il quadrupede conservato dal proprietario rimarrà a disposizione del Governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente, e potrà essere requisito quando il bisogno si verifichi.

Art. 15.

Indetta la mobilitazione, il Governo è in facoltà, senza ricorrere alla requisizione normale secondo i procedimenti indicati negli articoli che precedono, di procurarsi i quadrupedi necessari, mediante l'espropriazione immediata, o per effetto di precetto personale che fosse stato intimato ai proprietari fin dal tempo di pace, salvo sempre le esenzioni di cui all'art. 2.

I proprietari di quadrupedi stati precettati che non li presentassero nei limiti di tempo loro indicato nel precetto, saranno sottoposti ad una multa di lire 200; nel caso invece la presentazione avvenga in tempo debito, per ciascun quadrupede ceduto all'Amministrazione militare, riceveranno in più del prezzo di stima, stabilito come all'articolo 13, un premio di lire 100.

Il quadrupede precettato può essere sempre venduto o ceduto dal suo proprietario, sinchè non è indetta la mobilitazione, purchè il proprietario ne informi subito il corpo che lo ha precettato. In questo caso, cessa il diritto al maggior prezzo di lire 100 per il quadrupede quando venga requisito.

Art. 16.

Oltre ai cavalli e cavalle, muli e mule atti al servizio militare, il Governo ha, in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, facoltà di provvedersi, mediante espropriazione immediata, di altre bestie da soma o da tiro e delle rispettive bardature, mediante il pagamento a prezzo di stima, salvo le eccezioni di cui all'art. 2.

Il Governo ha pure, sempre nel caso di mobilitazione, facoltà di requisire, per espropriazione, veicoli e bardature di qualsiasi specie per il servizio dell'esercito, con o senza i rispettivi quadrupedi, mediante pagamento a prezzo di stima, salvo le stesse esenzioni di cui all'art. 2.

Art. 17.

In tutti i comuni del Regno si terranno appositi registri, in cui saranno indicati quali proprietari possiedono vetture o carri che possono servire per l'esercito. In questi registri le vetture e i carri dovranno essere inscritti con i rispettivi quadrupedi e finimenti.

Ogni due o tre anni, in occasione delle riviste di quadrupedi, si procederà anche alla verifica di questi registri, per i quali non occorreranno però le dichiarazioni di cui all'art. 4.

Art. 18.

Le pene pecuniarie comminate nella presente legge saranno applicate senza pregiudizio delle penalità stabilite dal Codice penale, qualora chi è colpito dalla multa incorresse in qualche reato da esso Codice contemplato.

Art. 19.

Un regolamento approvato con decreto Reale prescriverà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*. ZANARDELLI.

Il Numero 6174 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 30 giugno 1889, col quale la Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei cinque seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Napoli;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Napoli è convocato pel giorno 28 luglio corrente, affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 4 agosto successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCXCI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 31 ottobre 1888, N. 3141, col quale fu istituito ed eretto in Ente morale il Collegio Regina Margherita per le orfane degli insegnanti elementari in Anagni;

Riconosciuta l'opportunità di determinare con un regolamento organico le norme per l'amministrazione e per l'ordinamento didattico dell'Istituto, nonchè i diritti e i doveri delle persone addette ai diversi uffici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio Regina Margherita, per le orfane degli insegnanti elementari in Anagni, sarà governato colle norme contenute nel regolamento organico annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO ORGANICO *del Collegio-convitto «Regina Margherita» in Anagni, per le orfane dei maestri elementari.*

TITOLO I.

Giunta amministrativa.

Art. 1. La Giunta amministrativa si raduna di regola ogni tre mesi, e straordinariamente, quando ne sia il caso, in seguito a convocazione della Presidenza, o se tre membri di essa ne facciano richiesta. Le sue deliberazioni sono valide, quando intervenga la metà più uno dei consiglieri. In caso di parità di voti, la proposta messa in votazione, s'intende respinta.

Art. 2. La Giunta elegge nel suo seno un vice-presidente, il quale nei casi di assenza o d'impedimento del presidente lo sostituisce così per la convocazione delle adunanze come per tutti gli atti di amministrazione allo stesso spettanti.

La Giunta elegge pure ogni anno il proprio segretario; in assenza del quale ne assume l'ufficio il più giovine dei presenti.

Di ciascuna seduta viene redatto regolare processo verbale, da approvarsi nella susseguente tornata.

Art. 3. Venendo a mancare per rinunzia od altro motivo uno dei componenti la Giunta, prima che sia spirato il termine del suo mandato, il presidente, o chi ne fa le veci, dà avviso di ciò al Ministero, affinchè sia provveduto alla sostituzione.

Art. 4. Delle deliberazioni della Giunta sarà tenuta regolare registrazione, ed i verbali delle sedute saranno firmati da tutti i presenti e trasmessi in copia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5. L'esecuzione delle deliberazioni tanto per la parte amministrativa come per la disciplinare e pedagogica spetta alla direttrice, la quale è specialmente coadiuvata dalla vice-direttrice e dall'economo-contabile.

Art. 6. Spetta alla Giunta:

a) proporre l'organico e gli stipendi del personale alla approvazione del Ministero (Vedi tab. *A*);

b) determinare le attribuzioni di ciascuno e regolare l'indirizzo amministrativo, educativo e didattico del collegio;

c) nominare il personale di servizio;

d) bandire i concorsi per le nomine del personale insegnante o educativo e dello economo, proponendone la nomina al ministro della pubblica istruzione.

Art. 7. Essa trasmette al ministro stesso il bilancio preventivo non più tardi del 1° di novembre di ogni anno ed il conto consuntivo annuale non più tardi del 1° maggio.

Art. 8. Il presidente e gli altri componenti la Giunta amministrativa sono personalmente responsabili verso l'istituto per danni che a questo derivassero o dalla loro azione o dalla loro trascuranza.

Art. 9. Essi di pieno diritto decadono dal loro ufficio, se senza giustificato motivo, riconosciuto dal Ministero, per quattro volte di seguito non intervengano alle adunanze.

TITOLO II.

Personale.

Art. 10. La direttrice del collegio risponde alla Giunta ed al Ministero, da cui dipende, dell'andamento didattico, economico e disciplinare dell'istituto, e fa osservare il regolamento. Tiene una delle chiavi della cassa.

Prende parte alle adunanze della Giunta con voto consultivo, e con voto deliberativo, quando si tratti di materie disciplinari o di personale. Essa corrisponde con la Presidenza della Giunta per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'istituto.

Art. 11. Per mezzo della vice-direttrice e dell'economo-contabile essa provvede all'azienda dell'amministrazione interna. Ordina a tempo debito le provviste da farsi in via economica con le norme determinate dalla Giunta amministrativa.

Art. 12. Alla direttrice spetta ordinare l'esecuzione delle spese ordinarie stanziate in bilancio; le spese straordinarie richiedono l'approvazione della Giunta anche quando siano inscritte nel preventivo.

Art. 13. La direttrice tiene il registro di presenza delle alunne e quello degli ordini di spese e di riscossione.

Art. 14. Ad essa compete di corrispondere coi parenti delle alunne, della cui condotta, profitto nello studio, stato di salute ed altro che occorra, tiene quelli bimestralmente informati. Delle malattie dà loro notizia nel più breve termine.

Art. 15. D'accordo con la Giunta determina i giorni e le ore per le visite alle alunne e le cautele da osservarsi.

Art. 16. Regola i permessi d'uscita da accordarsi al personale, e quando eccedono le 24 ore, si mette perciò d'accordo col presidente della Giunta.

Art. 17. Di tutto l'andamento dell'istituto fa relazione periodica alla

Giunta nelle sedute ordinarie, e riferisce straordinariamente quando ne sia il caso.

Art. 18. Ha in custodia tutte le chiavi delle porte d'ingresso e non le consegna se non alle persone che possono risponderne e per il tempo che stimi necessario.

Dall'ora del silenzio fino alla sveglia dovrà sempre tenerle presso di sè.

Art 19. Essa invigila perchè nessuna persona di sesso diverso possa conferire con le alunne, neppure per ragioni di servizio, senza la presenza di una istitutrice.

Art. 20. Fa conoscere all'economo il giorno della entrata e della partenza delle alunne, e presenta in tempo debito alla Giunta la nota dei posti che resteranno vacanti nel successivo anno scolastico, affinchè si possa regolarmente provvedere ai concorsi. Copia di questa nota sarà immediatamente trasmessa dalla Giunta al ministro della pubblica istruzione.

Art. 21. Tiene informata la Giunta delle benemerenze del personale e può punire ed anco licenziare le persone di basso servizio, riferendone a quella nella prossima adunanza.

Quanto al personale educativo ed amministrativo può nei casi gravi pronunziarne la sospensione, ma deve riferirne subito per la durata o per altri opportuni provvedimenti alla Giunta, che sarà all'uopo dal presidente immediatamente convocata.

Art. 22. Propone alla Giunta le nomine del personale di basso servizio.

Art. 23. La direttrice deve inoltre curare tutto ciò che riguarda l'educazione civile e religiosa delle alunne, mantenendo e facendo mantenere vivo in esse l'affetto verso la famiglia e verso la patria ed il rispetto per le istituzioni nazionali.

Vice-direttrice.

Art. 24. Alla vice-direttrice sono più specialmente affidate nei loro particolari l'economia e la disciplina del collegio. Riceve i rapporti giornalieri delle maestre-istitutrici e ne fa relazione alla direttrice verbalmente di regola, per iscritto quando lo ritenga opportuno. Assiste alle visite del medico e ne fa eseguire le prescrizioni. Vigila alla nettezza di tutti i locali.

Art. 25. Verifica la situazione dell'inventario e del magazzino, certificando delle sue visite nei registri corrispondenti. Spicca gli ordini di uscita dal magazzino e dalla guardaroba per gli oggetti che occorrono giornalmente.

Attende a che sia usata la massima cura nei servizi di bucato, rassettatura e conservazione della biancheria e degli oggetti di vestiario.

Art. 26. Sorveglia specialmente la infermeria, ed ha cura delle piccole spese giornaliere di cui presenta il conto alla direttrice. Settimanalmente preavvisa questa dei bisogni presuntivi dell'istituto Verifica giornalmente la consegna dei commestibili alla cuoca, e sorveglia la preparazione delle vivande, cui dovranno attendere tutte le alunne, secondo il turno stabilito dalla direttrice.

Art. 27. Sopraintende particolarmente alle alunne impiegate per turno nei servizi interni del convitto.

Art. 28. Tiene i seguenti registri:

a) registro d'iscrizione delle alunne;
b) registro del movimento del personale;
c) registro del corredo delle alunne;
d) registro delle ammalate;
e) registro delle medie dei punti di condotta e profitto;
f) registro delle punizioni;
g) degli ordini della direttrice relativi alla disciplina.

Coadiuva in tutto la direttrice, e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Tiene essa pure una delle chiavi della cassa.

Economo-contabile.

Art. 29. Tiene la contabilità dell'amministrazione del collegio in conformità delle regole vigenti pei convitti nazionali. Provvede alla registrazione, copia, spedizione e conservazione di tutti gli atti di Ufficio.

Compila i preventivi ed i consuntivi per sottoporli in tempo debito alla Giunta amministrativa.

Fa tutte le provviste ordinate dalla direttrice e procede insieme con la vice-direttrice alla verifica della quantità e qualità dei generi introdotti in magazzino.

Mantiene in corrente ed in evidenza tutti gl'inventari dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto Ha in consegna una delle chiavi della cassa.

Art. 30. L'economo contabile è tenuto a prestare al collegio una cauzione di lire cinquemila.

Maestre istitutrici.

Art. 31. Oltre gl'insegnamenti che devono impartire, secondo i programmi e gli orari stabiliti, le maestre istitutrici debbono assistere e sorvegliare le alunne in ogni momento della giornata, non escluse le ore di ricreazione.

Art. 32. Dormono nello stesso dormitorio delle alunne, si levano prima di loro, e si coricano dopo; ne sorvegliano il contegno, allorchè si lavano si vestono o si svestono ed invigilano a che nessuna esca di notte dal dormitorio senza il loro speciale permesso.

Art. 33. Distribuiscono alle alunne gli oggetti di studio e da lavoro, tenendone conto in apposito registro, e fanno attenzione, perchè nessuna abbia a consumarne più del bisogno.

Art. 34. In un registro apposito giornaliero prendono nota sul portamento e sul profitto delle alunne, e questo registro presentano, ad ogni richiesta, alla direttrice ed alla vice direttrice.

Art. 35. Sono obbligate, sotto speciale loro responsabilità, di dare avviso alla direttrice od alla vice direttrice di tutto ciò che possa turbare l'andamento regolare dell'istituto.

Art. 36. Debbono prestarsi, secondo le disposizioni della direttrice ad accompagnare le alunne, sia fuori del collegio, o sia nell'interno, quando debbano conferire con persone estranee.

Art. 37. Sono specialmente responsabili della nettezza personale delle squadre loro rispettivamente assegnate, e devono col loro esempio incensurabile sotto tutti i rapporti conferire alla buona educazione delle alunne.

Servizio religioso.

Art. 38. La Giunta amministrativa d'accordo colla direttrice provvederà a quanto occorre pel servizio del culto, e per l'insegnamento religioso.

Art. 39. Il sacerdote incaricato degli uffici religiosi ha cura speciale degli arredi riferentesi al culto, dei quali riceve consegna dall'economo. Per le occorrenti riparazioni e provviste si rivolge alla direttrice, alla quale è tenuto a rispondere altresì della custodia e nettezza della chiesa e della sagrestia annessa al collegio.

Guardaroba.

Art. 40. Alla guardaroba è preposta una donna di specchiata onestà e di provata attitudine, la designazione della quale è fatta alla Giunta dalla direttrice.

Art. 41. Essa ha in consegna gli oggetti di vestiario e la biancheria del collegio e delle alunne, e risponde della loro distribuzione, pulizia e conservazione alla direttrice, secondo gli ordini che riceve.

Art. 42. Dev'essere sua cura l'addestrare per turno le alunne a tutto ciò che si richiede per il bucato, per la stiratura, e pel rammendo del corredo.

Personale di basso servizio.

Art. 43. Il personale di basso servizio è nominato dalla Giunta su proposta della direttrice, la quale può licenziare anche subito chi manchi a' propri doveri, informandone però contemporaneamente la Giunta.

Art. 44. Al servizio di pulizia delle camerate ed alla mensa attenderanno le alunne, secondo le prescrizioni della direttrice.

Vacanze.

Art. 45. Tutte le persone che compongono la famiglia educativa del collegio possono avere una licenza annuale dalla Giunta amministrativa.

La direttrice può averla della durata di trenta giorni.

La vice-direttrice e l'economo possono averne una eguale, facendone richiesta alla direttrice, che ne fa proposta alla Giunta.

Le maestre istitutrici possono ottenere di assentarsi per non più di venti giorni, facendone pure domanda alla Giunta per mezzo della direttrice.

Art. 46. La licenza della direttrice non deve coincidere nè con quella della vice-direttrice, nè con quella dell'economo.

TITOLO III.

Alunne.

Art. 47. Le alunne non possono essere ammesse prima del sesto anno compiuto, nè oltre il dodicesimo della età loro.

Art. 48. Dei posti gratuiti istituiti con l'art. 12 del R. decreto del 31 ottobre 1888 il conferimento è fatto direttamente dal ministro della pubblica istruzione, meno per i cinque dei quali si dispone altrimenti col successivo art. 13 dello stesso decreto.

Per i posti di fondazione privata spetta ai fondatori la designazione delle giovinette che debbono occuparli, e se queste hanno i requisiti voluti dal regolamento, il Ministero ne dispone l'ammissione.

Art. 49. L'ordine di precedenza da osservarsi nel conferimento dei posti gratuiti è il seguente:

a) orfane di padre e madre ambidue maestri elementari;

b) orfane di madre e padre dei quali uno insegnante elementare;

c) orfane di madre maestra elementare;

d) orfane di padre maestro elementare;

e) orfane di uno dei genitori sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti l'insegnamento.

Possono essere considerate come orfane le figliuole d'insegnanti divenuti inabili o inabilitati.

Art. 50. Quando la Giunta lo creda opportuno potrà anche ricevere nell'istituto alunne a pagamento.

Le famiglie di queste, o chi le rappresenti, debbono obbligarsi alla corrisposta di una retta annua di lire 500. Ad esse sono attribuiti gli stessi obblighi e gli stessi diritti delle alunne ammesse gratuitamente.

Art. 51. La permanenza nel collegio non può protrarsi oltre il diciottesimo anno.

Art. 52. La retta annua delle alunne è ragguagliata a lire 400 per i fondatori di posti gratuiti.

Art. 53. Il collegio somministra alle alunne:

a) il vitto nelle qualità e quantità determinate dalla tabella *B*;

b) alloggio, vestiario, biancheria, tutte le riparazioni occorrenti, lume, fuoco, carta, penne, inchiostro e libri scolastici;

c) assistenza medica.

Art. 54. Restano a carico delle famiglie:

a) le spese di viaggio e di posta;

b) un contributo di lire 48 annue pagabili a trimestri anticipati per la manutenzione del corredo;

c) la provvista di quegli oggetti di primo corredo che sono determinati dalla tabella *C*.

Art. 55. Gli obblighi corrispondenti debbono essere assunti dalle famiglie o da chi ne fa le veci, sia questo un privato od un corpo morale.

Art. 56. Le alunne sono ripartite in squadre, delle quali ciascuna non può annoverarne più di venti.

Ad ogni squadra è preposta una maestra-istitutrice.

Art. 57. Alla fine di ogni trimestre vengono riassunte dai registri le medie dei punti ottenuti da ciascun alcuna nella condotta, nello studio e nei lavori; ed in base a queste medie si procede ad una classificazione generale di tutte le alunne; che in apposito prospetto viene affissa nei locali dell'istituto.

Di tali risultati è data informazione alle famiglie.

Art. 58. Tutte le alunne hanno libero accesso presso la direttrice e la vice-direttrice per esprimere i loro singoli desideri, i bisogni, le lagnanze.

Art. 59. Con speciale regolamento da approvarsi dal ministro della pubblica istruzione saranno stabilite più particolarmente le norme disciplinari dell'istituto.

Art. 60. I genitori, tutori o raccomandatari possono visitare le alunne nei giorni e nelle ore determinati dall'orario, così nel parlatorio, come nell'infermeria.

Le alunne non possono ricevere da essi bevande, medicinali, oggetti d'ornamenti e libri senza il consenso della direttrice o di chi la supplisce.

Art. 61. Le alunne malate sono ricoverate e curate nella infermeria dell'istituto dal medico a ciò destinato. Le famiglie hanno sempre facoltà di richiedere un consulto a proprie spese.

Il consulto può aver luogo anche a spese dell'istituto, se la direttrice lo stimi opportuno.

Quando per malattia sopravvenuta la permanenza nel collegio diventi incompatibile con lo stato dell'alunna, la direttrice propone alla Giunta la riconsegna alla famiglia.

TITOLO IV.

Istruzione.

Art. 62. Gli studi che debbono compiere le fanciulle ammesse nel collegio constano:

a) del corso elementare;

b) di corsi complementari e speciali per l'avviamento a professioni.

Art. 63. Con apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale saranno determinati più particolarmente l'indirizzo e la durata dei corsi di studio.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 64. Le provincie, i comuni, i corpi morali, i privati benefattori, i quali abbiano fondato posti gratuiti, s'intendono obbligati a pagare l'intera retta annuale, sia che le alunne provvedute di tali posti restino in collegio l'intero anno, sia che se ne allontanino per loro particolari ragioni.

Art. 65. L'orfana prescelta ad uno dei posti gratuiti dovrà presentarsi al collegio non più tardi di due mesi dalla data di partecipazione del conferimento. La Giunta amministrativa in casi speciali può concedere qualche giustificata dilazione.

Art. 66. Prima di essere definitivamente accettate le alunne debbono subire una visita medica a spese del collegio, alla quale assiste la direttrice, od in sua mancanza la vice-direttrice.

Art. 67. Nessun'alunna può essere trattenuta in collegio contro il suo deliberato volere, dopo un certo esperimento della vita collegiale. In tal caso la direttrice, autorizzata dalla Giunta, si mette d'accordo con la famiglia per la riconsegna della fanciulla.

Art. 68. Le famiglie o chi ne fa le veci, oltre il pagamento delle 48 lire annue pel mantenimento del corredo, debbono obbligarsi a pagare, non meno di altre lire dieci all'anno per le spese di posta ed altre, che eventualmente possono occorrere alle alunne.

Art. 69. Il periodo delle vacanze comincia il 15 di agosto e termina il 1º di ottobre.

Le famiglie che intendono chiamare presso di loro le alunne durante le vacanze, debbono farne domanda alla direttrice, trasmettendo a questa anticipatamente il danaro occorrente per il viaggio e specificando chiaramente a chi debbono essere consegnate le alunne.

Art. 70. Le orfane, che non siano di ritorno allo spirare delle vacanze, sono dichiarate decadute dal posto che godono, salvo circostanze di forza maggiore, delle quali il giudicare spetta alla Giunta. Contro però il giudizio della Giunta le alunne o i parenti loro possono appellarsi al ministro della pubblica istruzione, la cui decisione è definitiva.

Art. 71. Ogni convittrice può scrivere ai propri parenti, o conoscenti; ma dovrà scrivere almeno tre volte al mese ai genitori.

Tutte le lettere da spedirsi debbono essere consegnate chiuse alla direttrice, che ne fa prender nota.

Le lettere che pervengono all'indirizzo delle alunne sono aperte dalla direttrice in presenza della destinataria, alla quale debbono essere consegnate senza che siano state lette, se sono dei genitori o di chi ne faccia le veci.

In caso contrario rimane in facoltà della direttrice il consegnarle o rimandarle ai mittenti.

I genitori o tutori che desiderino far pervenire alle alunne le loro lettere chiuse, possono rimetterle sigillate dentro altra lettera indirizzata alla direttrice.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.

Tabella A.

Ruolo organico *del personale insegnante ed amministrativo del Collegio « Regina Margherita » in Anagni.*

1. Direttrice, annuo stipendio lire 2500.
1. Vice-direttrice, annuo stipendio lire 2000.
4. Maestre istitutrici, annuo stipendio lire 1300.
1. Assistente per la sartoria, annuo stipendio lire 1000.
1. Economo, contabile, con indennità d'alloggio, annuo stipendio lire 1000.

Pel servizio e insegnamento religioso, totale lire 600.

In correspettivo del vitto ed alloggio forniti dall'Amministrazione del collegio, la direttrice e la vice-direttrice sono tenute a rilasciare a quest'ultimo cinquecento lire rispettivamente sul proprio stipendio, e lire quattrocento le maestre istitutrici e l'assistente per la sartoria.

L'economo ha diritto all'alloggio a carico dell'Amministrazione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.

Tabella B.

Vitto del personale e delle alunne.

COLAZIONE:

Caffè e latte, e pane, ovvero frutta e pane.

DESINARE:

Minestra, piatto di carne con verdura, altro piatto di legumi, o verdura, frutta, pane e vino.

Nella ricorrenza delle principali solennità e di feste nazionali la direttrice potrà ordinare che sia servito anche un piatto dolce.

CENA O SECONDA COLAZIONE:

Piatto di carne con contorno, piatto di verdura; frutta, pane e vino.

QUANTITÀ DEGLI ALIMENTI:

Carne — da gr. 130 a 200, corrispondenti da gr. 70 a 105, cotta senz'osso.

Pasta, riso o legumi — gr. 100.

Vino — da centilitri 35 a 45.

Pane — a volontà.

NB. Le porzioni saranno razionalmente commisurate all'età.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.

Tabella C.

Corredo a carico delle famiglie.

1 Abito completo di casa.
6 Camicie.
6 paia di mutande.
12 paia di calzette.
6 paia di polsini.
6 Camicini con colletto.
12 Pezzuole da naso.
2 Corpetti di flanella.
2 Paia di stivaletti con allacciatura.
12 Pannolini.
12 Asciugamani.
12 Tovaglioli.
1 Posata completa.
1 Assortimento per nettezza del capo; cioè, pettine, pettinetta e spazzola.
1 Spazzola da panni.
1 Spazzolino da denti.
1 Spazzolino da unghie.
1 Specchietto tascabile.
1 Borsa con assortimento da lavoro, cioè forbici, ditale, agoraio, cotone e seta di vari colori.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.

Tabella D.

Norme per l'ammissione dell'alunne.

L'ammissione avrà luogo per concorso aperto da chi di diritto. Le istanze per partecipare al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita rilasciato dall'Ufficio di stato civile e comprovante che l'età dell'orfana non è inferiore a *sei*, nè maggiore di *dodici* anni.

2° Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio di stato civile.

3° Documento che provi la qualità d'insegnante del genitore defunto, ed il servizio da esso prestato nelle pubbliche scuole o pubblici istituti educativi.

4° Certificato medico da cui risulti che l'orfana è sana di mente, di buona costituzione fisica, ed esente da imperfezioni organiche.

5° Certificato di vaccinazione o di vaiuolo sofferto.

6° Certificato di studi fatti, quando l'orfana abbia più di *sei* anni.

7° Obbligazione della famiglia, o di chi per essa, verso l'istituto per tutti gli oneri portati dal regolamento in esso vigente.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:*

Con Regi decreti del 30 giugno 1889:

Pellecchia cav. Giuseppe, già capo sezione nella carriera amministrativa, ed ora capo sezione nella carriera di Ragioneria, con lo stipendio di lire 5000, è richiamato alla carriera amministrativa, con lo stesso grado di capo sezione e con l'attuale suo stipendio di lire 5000.

Giani cav. Carlo, segretario nella carriera amministrativa, è nominato capo sezione nella carriera medesima, con lo stipendio di lire 4500.

A Bianchi cav. Giuseppe, segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 3500 a lire 4000.

A Miari cav. Luigi, segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 3000 a lire 3500.

A Pincherle cav. Gabriele, segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 3000 a lire 3500.

Rottondo Evasio, vice segretario nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso pel posto di segretario, è nominato segretario nella carriera medesima, con lo stipendio di lire 3000.

Vaccaro cav. Michelangelo, vice segretario nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso pel posto di segretario, è nominato segretario nella carriera medesima, con lo stipendio di lire 3000.

Alvaro cav. Nicola, vice segretario nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso pel posto di segretario, è nominato segretario nella carriera medesima, con lo stipendio di lire 3000.

A Niccoli Emilio, vice segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento da lire 2000 a lire 2500.

A Nozzoli Guido, vice segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 2000 a lire 2500.

A Pecorella Giovanni Battista, vice segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 2000 a lire 2500.

A Pilo-Passino Gavino, vice segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 2000 a lire 2500, nei termini dell'art. 3 del Regio decreto 3 novembre 1872, N. 1124 (Serie 2ª).

A Galli-Zugaro cav. Domenico, vice segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1500 a lire 2000.

A Sanfelice Giulio, vice segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1500 a lire 2000.

A Tonini Enrico, vice segretario nella carriera amministrativa, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1500 a lire 2000.

Palomba cav. Filippo, segretario nella carriera di Ragioneria, è nominato capo sezione nella carriera medesima, con lo stipendio di lire 4500.

A Martinengo cav. Luigi, segretario nella carriera di Ragioneria, è concesso l'aumento di stipendio da lire 3500 a lire 4000.

A Lucci cav. Francesco, segretario nella carriera di Ragioneria, è concesso l'aumento di stipendio da lire 3000 a lire 3500.

A Zavattaro cav. Tancredi, segretario nella carriera di Ragioneria, è concesso l'aumento di stipendio da lire 3000 a lire 3500.

Gelanzè Giovanni, vice segretario nella carriera di Ragioneria, è dichiarato in soprannumero ai termini dell'art. 3 del Regio decreto 3 novembre 1872, N. 1124 (Serie 2ª), con l'attuale suo stipendio di lire 2500.

A Zegretti Raffaele, vice segretario nella carriera di Ragioneria, è concesso l'aumento di stipendio da lire 2000 a lire 2500, nei termini dell'art. 3 del Regio decreto 3 novembre 1872, N. 1124 (Serie 2ª).

A Bossù Oreste, vice segretario nella carriera di Ragioneria, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1500 a lire 2000.

Sciacca Enrico, già aiuto agente delle Imposte dirette e del catasto, attualmente in servizio straordinario presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, avente i requisiti di legge, è nominato vice segretario nella carriera di Ragioneria con lo stipendio di lire 1500.

A Cattaneo Costantino, archivista, è concesso l'aumento di stipendio da lire 3200 a lire 3500.

A Moretti cav. Cesare, archivista, è concesso l'aumento di stipendio da lire 3200 a lire 3500.

A Martire Raffaele, archivista, è concesso l'aumento di stipendio da lire 2700 a lire 3200.

A Maldacea Francesco, archivista, è concesso l'aumento di stipendio da lire 2700 a lire 3200.

Falletti Leone, ufficiale d'ordine, approvato nello esame di concorso pel posto di archivista, è nominato archivista, con lo stipendio di lire 2700.

Galluzzo Camillo, ufficiale d'ordine, approvato nell'esame di concorso pel posto d'archivista, è nominato archivista, con lo stipendio di lire 2700.

A De Innocentis Nicola, ufficiale d'ordine, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1980 a lire 2200.

A Beolchi Enrico, ufficiale d'ordine, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1800 a lire 2200.

A Fautrier Fiorentino, ufficiale d'ordine, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1500 a lire 1800.

A Tortora Emilio, ufficiale d'ordine, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1540 a lire 1800.

A Sacconi Giuseppe, ufficiale d'ordine, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1540 a lire 1800.

A Pelucchi Federico, ufficiale d'ordine, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1500 a lire 1800.

Laliscia Curzio, scrivano straordinario, approvato nell'esame di concorso pel posto di ufficiale d'ordine, è nominato ufficiale d'ordine, con lo stipendio di lire 1500.

Gazzuoli Edoardo, scrivano straordinario, approvato nell'esame di concorso pel posto di ufficiale d'ordine, è nominato ufficiale d'ordine con lo stipendio di lire 1500.

Simondetti Attilio, scrivano, straordinario, approvato nell'esame di concorso pel posto di ufficiale d'ordine, è nominato ufficiale d'ordine con lo stipendio di lire 1500.

Ladorini Achille, scrivano straordinario, approvato nell'esame di concorso pel posto di ufficiale d'ordine, è nominato ufficiale d'ordine con lo stipendio di lire 1500.

Marchesi Emilio, scrivano straordinario, approvato nell'esame di concorso pel posto di ufficiale d'ordine, è nominato ufficiale d'ordine con lo stipendio di lire 1500.

Sindici Agide, scrivano straordinario, avente i requisiti di legge, è nominato ufficiale d'ordine con lo stipendio di lire 1500.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 30 giugno 1889:

Miraglia comm. Domenico, presidente della sezione di Corte d'appello in Modena, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Rosset cav. Gerolamo, presidente del Tribunale civile e correzionale di Domodossola, è tramutato a Pallanza, a sua domanda.

Ciaccia Francesco, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Trani, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Modica, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Crocoli Luigi Edoardo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Monteleone, è tramutato a Campobasso, a sua domanda.

Meardi Antonio, giudice del Tribunale civile e correzionale di Voghera, coll'incarico della istruzione dei processi penali, è dispensato, a sua domanda, dal detto incarico.

Gabardo Gaspare, giudice del Tribunale civile e correzionale di Voghera, è incaricato ivi della istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Guerri Tito, pretore del mandamento di Serravezza, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Cosenza, con l'annuo stipendio di lire 3000, ed è applicato all'Ufficio d'istruzione dei processi penali presso il Tribunale civile e correzionale di Girgenti, nei termini dell'art. 43 della legge organica giudiziaria, con l'annua indennità di lire 400.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni dell'8 maggio 1889:

Starnotti Raffaello, padre di Ettore, lire 202,50.
Babuscio Francesco, delegato di P. S., lire 2061.
Bencini Enrichetta, vedova di Fei Stefano, lire 176
Ricci Emilia, vedova di Mazzanti Raimondo, indennità, lire 990.
Nasi Laura vedova di Veronesi Giovanni, lire 1600.
Barbaria Elisabetta, vedova di Fumagalli Andrea, lire 604,93.
Bottai Maria Teresa, vedova di Cappelletti Nazzareno, indennità, lire 840.
Amat di S. Filippo Vincenzo, scrivano locale, lire 862.
Catalano Francesco, prof. di ginnasio, lire 1523.
Passeri Gabriele, applicato nell'Amministrazione provinciale, lire 1750.
A carico dello Stato, lire 222,02.
A carico della provincia di Teramo, lire 1527,98.
De Bartolo Anna, vedova di Carbonaro Antonino, indennità, lire 3188.
Castelli Maria, vedova di Cozzi Vittore, lire 150.
Miccio Fortunata e Colomba, orfane di Michele, lire 112,20.
Rocca Domenico, commissario di Marina, lire 2410.
Savoia Paolo, capitano, lire 2742.
Vianesi Alcibiade, maggiore, lire 3520.
Dioguardi Giovanni, guardia di P. S., lire 225.
Farina Gio. Battista, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 802.
Mento Maria, vedova di Greco Antonino, lire 279,33.
Graziosa Anna, vedova di Bersani Eugenio, lire 487,33.
Mottola Annunziata, vedova di Strumolo Tommaso, indennità, lire 2933.
Bosco Carlo, brigadiere di finanza, lire 820.
Brambilla Angelo, tenente nei carabinieri, lire 1760.
Merola Anna Concetta, figlia di Luigi, lire 289.
Sartorio Achille, capitano contabile, lire 2662.
Bonagente Romolo, aiuto presso la clinica oculistica dell'università di Roma, indennità, lire 2100.
Bagnoli Ulisse, capitano, lire 2742.
Fusco Anna, vedova di Cerchione Giuseppe, lire 352.
D'Errico Maria Teresa, vedova di Bonnin Francesco, lire 581,66.
Amore Maria Teresa, vedova di Marino Salvatore, lire 352.
Puccinelli Lodovico, cancelliere di Pretura, lire 1600.
Morra Maria, vedova di Calcagno Pietro, lire 300.
Mastrocecco Francesco, agente subalterno doganale, lire 880.
Garretto Gaetana vedova di Campo Carmelo, indennità, lire 3555.
Pesenti M. Virginia, vedova di Duchesne o Duschene Michele, lire 276,66.
Palumbi M. Grazia, vedova di D'Avella Felice, lire 400.
Rito M. Giuseppa, vedova di Bava Guglielmo, lire 236,66.
Banzati o Banzatti Ferdinando, giudice di Tribunale, lire 2200.
Calvi Alessandro, sotto ispettore nelle ferrovie, lire 2700.
De Biasi Gaetano, sorvegliante forestale, lire 792.
Lopez Marianna, vedova di Gentile Antonio, lire 102.
Fasana Giuseppe, sergente nel battaglione italiano, lire 415.
Vino Vincenzo, fuochista nei R. Equipaggi, lire 640.
Raimondo Tullio, maggiore, lire 3108.
Valentini Amalia, vedova di Nardinocchi Vittorio, indennità, lire 1777.
Boccalon o Boccaleone Cesare, capitano, lire 3320.
Milano Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122 80.
Covone Giuseppe, cancelliere di Pretura, lire 1289.
Ciasullo M. Antonia, vedova di Grasso Giuseppe, lire 216.
Lazzari Maria, vedova di Arnera Sebastiano, lire 407,86.
Stapinati Severina e Luigi, orfani di Andrea, lire 232,50.
Icardi Giuseppe, maggiore, lire 2970.
Billeri Giovanni, portalettere, lire 924.
Novetti Rosa, vedova di Pagani Antonio, indennità, lire 3630.
Carignano Giuseppe, tenente colonnello, lire 3720.
Costantini Rosa, vedova di Dei Rossi Luigi, indennità, lire 1750
Dominici Nicola, ufficiale alle scritture nelle Dogane, lire 1586.
Eula Luigi, maggiore, lire 2794.
Cornetto Giuseppe, capitano, lire 2678.
Cei Scipione, tenente, lire 1941.
Castagnozzi Raffaele, furier maggiore, lire 550.
Palazzo Paolo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 781.
Dorna Gio. Felice, colonnello, lire 5600.
Cogorno Caterina, vedova di Picardo Andrea, lire 147.
Rebolia Giuseppe, maggiore, lire 3189.
Tadini Antonio, capitano, lire 2034.
Franzè Vincenzo, capitano, lire 1958.
Frescura Maria Teresa, vedova di Favero Giovanni Battista, giornaliere, lire 0,25-925/1000.
Moggi Luigi, brigadiere delle guardie d'antichità, lire 978.
Santus Emanuele, agente delle imposte dirette, lire 3080.
Roveyaz Giovanni, maresciallo di finanza, lire 837,69.
Schenardi Adelaide, vedova di Rigacci Filippo, lire 43.
De Miranda Amalia e Francesca, figlie di Giovanni, lire 1122.
Salzano Anna, vedova di Graziano Pietro, lire 150.
A carico dello Stato, lire 87,54.
A carico del municipio di Napoli, lire 62,46.
La Valle Giacinto, vice cancelliere di Pretura, lire 917.
Grimaldi Giovanna, vedova di Castorina Giuseppe, lire 484,66.
Savoja Antonio, ufficiale d'agenzia delle imposte dirette, lire 1492.
Pantarotto Andrea, sotto custode idraulico, lire 298.
Coppi Pietro, capitano, lire 2331.
Aprile Alessandro, capitano, lire 1977.
Peloso o Pelos Francesca Paola, vedova di Verardi Luigi, lire 803,33.
A carico dello Stato, lire 652,31.
A carico del Fondo culto, lire 151,02.
Urcioli Alfonsina, vedova di Solimene Eugenio, indennità, lire 4888.
Pagnotta Achille, vice direttore carcerario, lire 1970.
De Micheli Giulia, figlia di Achille, lire 340.
Pace Margherita, vedova di Spreafico Giuseppe, lire 279.
Gabbanini Maria Ferdinanda chiamata Elvira, vedova di Marrucci Francesco, lire 669,66.
Romano Luigi, maggiore contabile, lire 3872.
Balan Pietro, maresciallo di finanza, lire 837,69.

Con deliberazioni 16 maggio 1889:

Strocchio Carlo Emanuele, procuratore del Re, lire 3085.
Salsa Maria, vedova di Crema Luigi, lire 340,33.
Boccia Ferdinando, consigliere di Corte d'appello, lire 3360.
Vianello Rosa, vedova di Vio Luigi, indennità, lire 4166.
Vallini Maria, vedova di Pichi Vincenzo, lire 622.
Campobrin Anna Maria e M.ª Concetta, figlie di Federico, lire 779,11.
Sala Luigia, vedova di Mussi Carlo, lire 741.
Gherardini Giuseppe, archivista nel Ministero delle finanze, lire 3360.
Cacciatore Giuseppe, cancelliere di Pretura, lire 1445.
Alayoly Carlo, guardia scelta di finanza, lire 513,33.
Lauricella Calogero, guardia di P. S. a cavallo, lire 450.
Cristiano Raffaela, vedova di Valentino Gaetano, lire 293.
Ugo Gio. Nepomuceno, direttore provinciale postale, lire 4000.
Poccioni M. Maddalena, vedova di Prosperi Antonio, lire 261,01.
Meneghetti Caterina, ved. di Bozzatello o Bossatello Michele, lire 177,77.
Di Gennaro Emilia, vedova di Tempesta Antonio, lire 150.
Mauriello Antonino, orfano di Catello, lire 201,66.
Sforza Raffaele, capitano contabile, lire 3072.
De Angelis Tommaso, capitano, lire 3328.
Capuccio o Cappuccio Amalia, vedova di Cardon Felice, lire 2400.
Majo Epimenio, orfano di Gennaro, lire 703,33.
Buffa Pietro, vivandiere, lire 349.
Tavani Italia, vedova di Ferri Primo, lire 968.
Rossi Maria Maddalena, vedova di Ferroni Antonio, lire 63,84.
Bazzano Maria, vedova di Durante Giuseppe, indennità, lire 2200.
Carbone Andrea, guardia carceraria, lire 672.
Rinaldi Claudio, capo lavorante nel Genio militare, lire 654.
Gelati Elesban o Elisbano, capo lavorante d'artiglieria, lire 432.
Gabrielli Vittoria ed Annunziata figlie di Gioacchino, lire 111,26.
Terragnoli Umberto, sotto capo timoniere nei RR. Equipaggi, lire 415.
Ramor o Rumor Luigi, operaio di marina, lire 360.
Desilione Andrea, guardia scelta di finanza, lire 700.

Collalti Francesca, vedova di Patrizi Giuseppe, lire 49,34.
Cipullo Gaetano, sotto brigadiere di finanza, lire 319,33.
Stracchino Salvatore, maresciallo nei carabinieri, lire 1122,80.
Lombardi Prospero, colonnello, lire 4842.
Tiepolo Luigia, vedova di Balbi Lorenzo, lire 744,33.
Adamo Martino, operaio di marina, lire 374.
Di Giovanni Leopoldo, cancelliere di Pretura, indennità, lire 3300.
Alarbi Emilia, lavorante d'artiglieria, lire 252.
Sanzone Concetta, orfana di Raffaele, lire 155.
Scaramussa Vittorio, capitano, lire 2410.
Lilli Domenico, soldato nei cacciatori d'Africa, lire 540.
Rabbi Maria, vedova di Negro Giuseppe, lire 614,33.
Ricchieri Federico, maggiore, lire 3030.
Charles Ferdinando, tenente generale, lire 8000.
Dal Monte Fortunata, vedova di Massirio Francesco, lire 1386,66.
Schiaffini o Schiaffino Nicolò, maresciallo di P. S., lire 1125.
Floris Maria Eugenia, lavorante d'artiglieria, lire 216.
Pasquale o Pasquali Giuseppe, facchino giornaliero nella Amministrazione del lotto, indennità, lire 866.
Cifà Pasqualina, vedova di Donzelli Luigi, lire 266,66.
Cappellari Osvaldo, ingegnere capo nel Genio civile, lire 3822.
Nuzzo Nicola, guardia carceraria, indennità, lire 1050.
Cimoroni Candida, vedova di Ciccone Raimondo, lire 1369.
Gherardini Maria Adele, vedova di Morghen Raffaello, lire 2133,33.
A carico dello Stato, lire 1956,66.
A carico dell'Ospedale degli innocenti di Firenze, lire 176,67.
Carli Costanza, vedova di Turchi Filippo, lire 768,66.
Rettuga Alessandro, aiutante nel Genio civile, lire 2526.
Molisse Raffaela, vedova di Sistito Serafino, lire 68.
Gori Irene, vedova di Panzani Angelo, indennità, lire 1102.
Luchese Domenica, vedova di Aytano Agostino, lire 1020.
Moletto Gio. Battista, caporale maniscalco, lire 432.
Marsili Demetrio, vice cancelliere di Pretura, lire 966.
Pinaroli Eugenio, giudice di Tribunale, lire 2325.
Tomassini Eugenia, vedova di Scaccia Pietro, lire 548,33.
Antonioli Carlo, direttore postale, lire 2006.
Galleano Carolina, vedova di Conti Achille, lire 738,33.
Ronco Giacomo, orfano di Francesco, lire 317.
Nulli Gaetano, scrittore contabile presso la cessata Giunta del Censimento di Lombardia, lire 500.
Vermiglio Francesco, commissario di Marina, lire 2581.
Bianchi Maria Anna, vedova di Tamberlich Gaspare, lire 644,33.
Megardi Clotilde, vedova di Bruni Bartolomeo, lire 722,66.
Carminati Carlo Domenico, capo guardia carceraria, lire 775.
Baldassarri Raffaele, usciere di Corte d'appello, lire 504.
Laderchi Achille, magazziniere dei sali e tabacchi, lire 6000.
De Marco Gabriele, istitutore di convitto nazionale, lire 1229.
Naccari Maria Rosa, vedova di Marolla Federico, lire 456,33.
Cirillo Giovanna, vedova di Rampolla Stanislao, lire 519.
Lombardi Riccardo, ufficiale telegrafico, lire 1843.
Casini Assunta, vedova di Moschini Vincenzo, lire 525.
Treves Giacomo, professore nel conservatorio di musica di Milano, lire 1478.
Cipriano Francesco, guardia di finanza, lire 386,67.
Rey Gio. Batta, impiegato nelle ferrovie, lire 1031.
A carico dello Stato, lire 129,20.
A carico delle ferrovie A. I., lire 901,80.
Amadei Giacomo, ricevitore daziario, lire 1305.
A carico dello Stato, lire 431,02.
A carico del comune d'Imola, lire 873,98.
Garofalo Concetta, vedova di Strucco Albano Pasquale, lire 625.
Turinetto Pietro Giovanni Battista, ragioniere principale d'artiglieria, lire 2138.
Simeoni Amalia, figlia di Luigi, lire 420.
Spaziani Elena, vedova di Simonetti Filippo e Simonetti Emma, orfana del suddetto, lire 1500.
A carico dello Stato, lire 571,10.
A carico del comune di Roma, lire 928,90.

Hohenheiser Giuseppe, farmacista capo nell'esercito, lire 1935.
Grossi Filippo, maggiore medico, lire 3720.
Valleise Pietro, operaio d'artiglieria, lire 680.
Pecolo Giacinto, operaio d'artiglieria, lire 572.
Ronco Giorgio, capo manovra nelle ferrovie, 877.
A carico dello Stato, lire 141,10.
A carico delle ferrovie A. I., lire 735,90.
Silvestri Gio. Batta., appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Rossi Lucia, vedova di Servettini Scipione e Servettini Elvira, figlia del medesimo, lire 77,36.
Sciacchitano Giacomo, soldato invalido, lire 300.
Saviolo Giovanni, brigadiere di finanza, lire 860.
Pino Francesco-Geremia, colonnello, lire 4267.
Nassano Caterina, vedova di Arata Domenico, lire 200.
Steve Carlo, operaio di marina, lira 885.
Rivara Antonio, lavorante d'artiglieria, lire 384.
Candela Raffaele, sottotenente nello stato maggiore, lire 1224.
Amendolito Ferdinando, maresciallo d'alloggio nei carab., lire 1333,33.
Boero Angelo, marinaro nei RR. Equipaggi, lire 360.
Carlevaris Gio. Batta., impiegato nelle ferrovie, lire 2304.
A carico dello Stato, lire 729,33.
A carico delle ferrovie A. I., lire 1574,67.
Barbini Giuseppe, soldato, lire 300.
Mazzoni Simplicia, vedova di Giovanni Gaetano, indennità, lire 1495.
Zurletti Primo, capo sezione nel Ministero lavori pubblici, lire 3266.
Larghi Carlo, guardia scelta di finanza, lire 574,67.
Allori Emiliano, brigadiere di finanza, lire 780.
Castelli Pietro, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 892.
Di Domenico Luigia, vedova di Rossi Salvatore, lire 65.
Ferrero Maria Caterina, vedova di Passera Giuseppe, lire 100.
Quaglia Maria, vedova di Rabetti o Rapotti Ignazio, lire 168,05.
A carico dello Stato, lire 63,62.
A carico della provincia di Parma, lire 104,43.
Oitelli Adele, vedova di Pasquali Claudio, lire 638,66.
Ferruggia Lucia, vedova di Sequenza Giuseppe, lire 1316.
Mengacci o Mencacci Maria, vedova di Tarenghi Achille, lire 349,37.
Cozio Maria, vedova di Sorge Giovanni, lire 139,33.
Germani Carmine, commesso telegrafico, lire 2000.
Eboli Angiola, vedova di Martinelli o Martinello Michele, lire 642.
Michelozzi Oreste, guardia scelta di P. S., lire 275.
Mugnozza Nicola, pretore, lire 2112.
Roncagli Carlo, tenente colonnello, lire 3274.
Pecoraro Castrense, giudice di Tribunale, lire 1875.
Consolini Giovanni, impiegato provinciale, lire 1900.
A carico dello Stato, lire 363,54.
A carico della provincia di Mantova, lire 1536,46.
Rossi Costantino, professore di scuola normale, lire 2334.
Garosi Elisa, vedova di Ruggero Salvatore, indennità, lire 2016.
Salinas Marianna, vedova di Grimaldi Ferdinando, lire 340.
Marietti Matilde, vedova di Mantovani Pietro, lire 650.
Pizzini Ferdinando, capo d'ufficio postale, lire 2332.
Stella Antonia, vedova di Gandolfo Pietro, lire 632,66.
Ponsiglioni Enrico, aiutante nel Genio civile, lire 2430.
Della Monica Luigi, operaio d'artiglieria, lire 577.
Ramondini Vincenza, vedova di Chirico Vincenzo, lire 767,50.

Con deliberazioni 22 maggio 1889:

Accinelli Dalmazzo, brigadiere di finanza, lire 700.
Ottini Paolo, brigadiere di finanza, lire 900.
Perotto Domenico Carlo, sotto-brigadiere di finanza, lire 562.
Paccanoni Giuseppe, guardia scelta di finanza, lire 700.
Magnoni Gio. Batta, guardia scelta di finanza, lire 596,77.
Benaglia Giuseppa, Elisabetta ed Anna figlie di Gioacchino, lire 556,31.
Marchi Girolamo, archivista nel Ministero del Tesoro, lire 1771.
Maccabruni Francesco, ufficiale d'ordine nella Amministrazione carceraria, lire 1040.
De Sanctis Anna, vedova di Rambaldini, Antonio lire 778,33.

Saffioti Teresa, vedova di Saffioti Giuseppe, lire 569.
A carico dello Stato, lire 26,49.
A carico del Fondo culto, lire 542,51.
Pecoraro Federico, commissario di Marina, lire 2932.
Carozzi Luigi, capitano, lire 2260.
Gnecco Gaspare, maggior generale, lire 6917.
Sartini o Santini Annunziata, lire 191,52.
Fenoglio o Fenollo Maria Anna, vedova di Rapetto Pietro, lire 188,17.
Santini Sabatino, operaio d'artiglieria, lire 750.
Capolongo Michele, capitano, lire 2260.
Gualterio Gualtiero, capitano, lire 2328.
Peralda Giacomo, capitano contabile, lire 2260
Maurizio Teresa, vedova di Giusti Augusto, lire 353,33.
Quinzi Giulia, vedova di Appollonio Federico, lire 1062,50.
Morici Crocifissa, vedova di Riservato Domenico, lire 320.
Romersi Emilia, vedova di Borgarino Giacomo, lire 535, 33.
Ruta Concetta, vedova di Maccaluso Luigi, lire 466,66.
Robaudi Giovanni, portalettere, lire 1056.
Ercolano Maria, vedova di Ferrara Mattia, lire 180.
Forno o dal Forno, Domenica, vedova di Peruccio Giuseppe, lire 208.
Tarchetti Paolo, intendente di finanza, lire 6191.
Isola Carlo, tenente nei carabinieri, lire 1600.
Romano detta Di Leo Caterina, vedova di Ziccardi Domenico, lire 32,25.
Todesco Giacomo, pistaterre nello stabilimento d'Agordo, lire 377,19.
Negroni Corinzia, vedova di Meo Francesco, lire 587,33.
De Biagi Maria, vedova di Quinti Zeffiro, indennità, lire 2300.
Bonfigli o Bonfiglio Virginia, vedova di Notari Leopoldo, indennità, lire 3258.
Fiorello Caterina, vedova di Norrito Giacomo, lire 415.
Gori Margherita, vedova di Barberis Gio. Battista, lire 551.
Romieri Francesca, vedova di Petruccelli Raffaele, lire 400.
Crescio Giovanni, copista d'Archivio notarile prov., lire 640.
A carico dello Stato, lire 536,23.
A carico dell'Archivio notarile prov. Piacenza, lire 103,77.
Porzio Francesca, Nicoletta e Salvatore, orfani di Gaetano, lire 252.
Severi Eugenio, ufficiale d'ordine nelle Intendenze di finanza, lire 1706.
Zehender Emilia, vedova di Rotoli Luigi, lire 933,33.
Romani Pompeo, guardia carceraria, lire 507.
Caselli Fedele, capitano, lire 2249.
Greco Anna, vedova di Scognamiglio Giuseppe, lire 226.
Manuele Valentino, lavorante d'artiglieria, lire 445.
Borasio Carlo, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Vottiero Felicia, figlia di Vincenzo, lire 357.
Martinelli Serafino, guardia scelta di P. S, lire 572.
Panizza Francesco, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Gisenti Giovanni Giacomo, brigadiere di finanza, lire 780.
Modafferi Antonino, brigadiere di finanza, lire 420.
Senesi Alessandro, tenente colonnello, lire 3203.
Vinesio Luigi, capitano, lire 2787.
Dei Din Luigi, guardiano fucinale nello stabilimento d'Agordo, lire 475,20.
Guerini Giovanna, figlia di Vincenzo, lire 297,50.
Bigaglia Pietro, ufficiale alle scritture nelle Dogane, lire 1616.
Biancardi Pasquale, brigadiere di finanza, lire 849,28.
A carico dello Stato, lire 657,65.
A carico del comune di Firenze, lire 191,63.
Gambara Anselmo, capitano contabile, lire 2410.
Sorrentino Anna, vedova di Fiore Carmelo, lire 150.
Valaperta Orsola, vedova di Greco Pietro, lire 999.
Marini Maria Elvira, vedova di Gulli Eugenio, lire 891,66.
Cessa Caterina, vedova di Torre Carlo, lire 2600.
Martuscelli Ernesto, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, lire 4465.
Serra Luisa, vedova di Galletti Onofrio, lire 2400.
Fontana Angela Maria, vedova di Fischer Carlo, lire 640
Bona Tommaso, assistente nelle ferrovie, lire 864.
A carico dello Stato, lire 273,34.
A carico delle ferrovie dell'A. I., lire 590,66.
Mancini Domenico, inserviente nel Genio civile, lire 810.
Suetta Gio. Battista, portalettere, lire 960.
Falcco Amalia, vedova di Ciminiello Giuseppe, lire 480.
A carico dello Stato, lire 225,23.
A carico del comune di Napoli, lire 254,77.
Rocchi Giulio, Alfredo, Nicola, Decio e Laura, orfani di Francesco, lire 416,66.
Ferrari Gaetano, archivista nelle Intendenze di finanza, lire 2560.
Grassi Giulia, vedova di Gras Angelo, lire 1257,33.
Gargiulo Maria Raffaela, figlia di Giovanni, lire 127,50.
Marocchino Giacomo, assistente nelle ferrovie, lire 864.
A carico dello Stato, lire 288,67.
A carico delle ferrovie A. I., lire 575,33.
Ferrari Maria, vedova di Lanzarotti Carlo, lire 293,33.
Bonasi Maria, vedova di Giorgini Giovanni, lire 1416.
Gubernale Francesca, vedova di Solarino Maltese Girolamo, indennità, lire 5091.
Messa Maria Angelica, vedova di Meregalli Angelo, lire 310.
Bonaccorsi Francesca, vedova di Ferlito-Wrzi Carmine, lire 435.
Del Re Maria Luisa, vedova di Paca Pasquale, indennità, lire 2160.
Pettinati Lorenzo, guardiano carcerario, indennità, lire 1000.
Plaino Gio. Battista, padre di Pietro Antonio, lire 202,50.
Marzullo Calogero, cancelliere di Pretura, lire 1306.
Caire Luigi, intendente di finanza, lire 6035.
Sanguinetti Luisa, vedova di Bonghi Achille, lire 1100.
D'Angelo Salvatore, guardia carceraria, indennità, lire 1108.
Pepe Agostino, giudice di Tribunale, lire 1733.
Ferri Pietro, brigadiere di finanza, lire 900.
Rea Basilio, guardia scelta di finanza, lire 230.
Lanzetta Gaetano, guardia carceraria, indennità, lire 1050.

Con deliberazioni del 29 maggio 1889:

Albrecht Antonia, vedova di Hruschka Francesco, trimestre funerario, per una volta, lire 648,14.
Di Pietro Carolina, vedova di La Valle Letterio, lire 543,66.
Scorcellotti Cesare, agente delle imposte dirette, lire 2686.
Brunetti Lodovico, prof. e direttore di Gabinetto all'università di Padova, lire 5760.
Gianoli Maria, vedova di Pelósi Carlo, lire 752,66.
Valenti Arturo, orfano di Felice, lire 216,66.
A carico dello Stato, lire 13,66.
A carico del comune di Pisa, lire 203.
Vittadini Cristina, vedova di Magni Alessandro, lire 870,66.
A carico dello Stato, lire 852.
A carico del Fondo culto, lire 18,66.
Traversi Concetto, capo guardia carceraria, lire 715.
Rolla Luigi, agente delle imposte dirette, lire 3071.
Ansermin Calisto, verificatore nell'Amministrazione metrica e del Saggio, lire 1455.
Del Prete Mangoni Gennaro, capo d'ufficio postale, lire 2880.
Mayer o Majer Matteo, guardia carceraria, indennità, lire 1400.
Vinanti Antonia, vedova di Merlo Giovanni, lire 259,26.
Borghi Germano, guardia carceraria, indennità, lire 1283.
Buzzi Tranquillo, computista nell'Amministrazione provinciale, lire 1400.
Cavallini Luigi, impiegato daziario, lire 2240.
A carico dello Stato, lire 693,54.
A carico del comune di Crema, lire 33.
A carico del comune di Pavia, lire 1513,46.
Razzini Spirito, capo d'ufficio postale, lire 2880.
Bonazzi Isola o Isolina, vedova di Tognetti Giovanni, lire 264,33.
Ferracciolo Natale, fanalista nei fari, lire 672.
Manfredi Francesco, guardia campestre, lire 500,99.
A carico dello Stato, lire 27,94.
A carico del Fondo depositi com.vi parmensi, lire 473,05.

Baratè Carlo ed Angiola, figli di Ambrogio, lire 315.
Euvrard Antonietta, vedova di Stella Francesco, lire 886.
De Nicola Gedeone, verificatore dei pesi e misure, lire 1552.
Vacha Maria, vedova di Strambio Domenico, lire 1468.
Bertero Margherita, vedova di Cerrina Evasio, lire 499,66.
Buson Giuseppina, vedova di Valente Antonio, lire 150.
Noseda Carolina, vedova di Croff Abdone, lire 373,33.
Scaroni Francesco, agente delle imposte dirette, 1847.
Tornaghi Alessandro, aggiunto stimatore della soppressa Giunta del censimento di Lombardia, lire 400.
Cravero Anna Maria, lavorante d'artiglieria, lire 345.

Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia

Si notifica che nel giorno di sabato 20 luglio corrente, e nei giorni feriali successivi alle ore 9 ant. si procederà, in una delle sale di questa Direzione generale (palazzo del Ministero delle finanze), con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni relative alle Obbligazioni create coi Chirografi pontifici 18 aprile 1860, e 26 marzo 1864, cioè:

1. All'imborsamento di due schede rappresentanti le Obbligazioni assegnate ad una iscrizione nominativa per cambio di due certificati provvisorii ritirati dalla circolazione.

2. Alla venticinquesima annuale estrazione delle obbligazioni da estinguersi mediante rimborso, cominciando dal 1° ottobre prossimo venturo.

3. All'abbruciamento delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e rimborsate dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1888.

Le due schede da imborsarsi portano i seguenti numeri:

N. 25596, della serie da L. 1000.
N. 73939, della serie da L. 100.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di 5293, sulle 97212 Obbligazioni attualmente vigenti, e ripartitamente secondo le basi stabilite nelle leggi di creazione nel modo seguente:

N. 1435, sulle 25951 Obbligazioni da L. 1000.
N. 911, sulle 16604 Obbligazioni da L. 500.
N. 2947, sulle 54687 Obbligazioni da L. 100.

Le Obbligazioni da abbruciarsi ascendono alla quantità di 3955.

Il risultato della estrazione sarà pubblicato con successiva notificazione, nella quale sarà pure indicato il montare delle Obbligazion abbruciate.

Roma, lì 5 luglio 1889.

Il Direttore generale: NOVELLI.

Il Capo della Divisione III: GHIRONI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 7 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759, 5
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 45
Vento a mezzodì . . . . . WSW. debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . . 3/4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 29°, 1 / minimo = 17° 9,
Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

7 luglio 1889.

Depressione Norvegia 745; alta pressione penisola Iberica 767. Italia barometro livellato intorno 760.

Nelle 24 ore: pioggie, temporali, grandine quasi tutta la penisola. Stamane nuvoloso sereno. Venti variabili. Probabilità: venti freschi fra Sud-Ovest e Ovest; cielo generalmente nuvoloso con temporali qua e là.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 7. — È smentita la voce che il ministro delle Colonie abbia espulso alcuni missionari cattolici da Ponape (Filippine).

CAIRO, 7. — I dervisci non riuscirono a raggiungere il Nilo.

Furono spedite batterie con muli onde occupare le posizioni del nemico.

Le perdite dei dervisci ascendono a 900 morti e 700 prigionieri.

Sarà inviata una piccola forza inglese ad Assuan, se le circostanze lo esigessero.

COSTANTINOPOLI, 7. — Un proclama del commissario imperiale, Mahmoud, ai candiotti dichiara che la Porta ha respinto la domanda del partito conservatore e separatista, ma ha accettato quella della maggioranza dell'assemblea di accordare cioè ventimila lire turche per colmare il *deficit* della cassa dell'isola e per la costituzione di una banca agricola candiotta.

MADRID, 7. — La regina-reggente è leggermente indisposta per nevralgia.

BORDEAUX, 6. — Laguerre e Deroulède sono arrivati senza incidenti.

Il banchetto dato in loro onore fu tumultoso. Vi furono pronunziati violenti discorsi. Fu approvata una mozione boulangista.

La folla, che si accalcava nelle vicinanze, gridava: *Abbasso Boulanger!*

Non avvenne alcun disordine grave.

PARIGI, 7. — Si dice che la requisitoria del procuratore generale della Repubblica, Quesnay de Beaurepaire, concluda pel rinvio di tre imputati davanti l'Alta Corte di giustizia.

Credesi che la Commissione d'istruttoria divida questo parere.

Secondo il *XIX Siècle* la requistoria si limita a stabilire l'accusa di attentato contro la sicurezza dello Stato e la complicità di tre imputati.

PARIGI, 7. — In seguito ad un articolo pubblicato stamane dall'*Intransigeant*, il quale riferisce una pretesa conversazione, avuta col colonnello Vincent, antico capo del servizio d'informazioni al Ministero della guerra e dalla quale risulterebbe che si volle far fare al colonnello Vincent una falsa deposizione contro il generale Boulanger, il ministro della guerra, Freycinet, ha telegrafato al colonnello Vincent di recarsi a Parigi onde fornirgli spiegazioni in proposito.

PARIGI, 7. — Il *Temps* si dichiara autorizzato a smentire la notizia data dall'*Intransigeant* circa il mandato di comparizione del colonnello Vincent, dinanzi l'Alta Corte di giustizia.

GORUII-MILANOVATZ, 7. — Il re di Serbia coi reggenti e coi ministri si è recato, oggi, a Takovo, dove nel 1815 Miloch Obrenovitch proclamò l'insurrezione contro i turchi.

In giornata ritorneranno qui.

Iersera vi fu illuminazione, la passeggiata colle fiaccole e i fuochi di artifizio.

Il re comparve ad una finestra del palazzo.

Egli, ad un discorso indirizzatogli, ha risposto in questi termini « Sono felice di avere trovata sì cordiale accoglienza in questa contrada, cotanto strettamente legata colle memorie del mio celebre antenato ».

MONACO DI BAVIERA, 7. — Il treno celere fra Colonia e Francoforte ha deviato presso Röhrmoos.

Parecchie persone sarebbero più o meno gravemente ferite.

Due treni sanitari furono inviati sul luogo del disastro.

MONACO DI BAVIERA, 7. — Secondo notizie ufficiali, l'accidente ferroviario di Röhrmoos devesi a difettosa agganciatura.

Vi sono otto morti e undici feriti.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.